

PATTO DI INTEGRITÀ

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione ed ogni Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della stessa, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o per distorcerne la relativa corretta esecuzione in corso d'opera.
4. Il presente Patto trova applicazione in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, comprese le procedure di affidamento diretto, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (ad es. Consip).
5. Il Patto di integrità disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori nell'ambito delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, cui partecipano, e nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
6. Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato – sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa – nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. I medesimi soggetti sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.
7. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta, è presentato dall'Operatore Economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dagli eventuali Direttori Tecnici. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.
8. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la

mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs 36/2023.

Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

(Obblighi dell'Operatore Economico)

1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore Economico si impegna:

- a conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno -direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati- somme di denaro, vantaggi, o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante le fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale che si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario L'Azienda disporrà immediatamente l'esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 3

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 2 del presente Patto è dichiarato all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale verrà garantito adeguato contraddittorio all'Operatore medesimo.

2. Nel caso di accertata violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti di cui al precedente art. 2, saranno applicate anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
 - segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.
3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
4. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi 5 anni.

Articolo 4

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. In particolare essa assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5

(Efficacia del patto di integrità)

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'avvio della procedura di affidamento sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura medesima.



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"Renato Dulbecco"
Catanzaro**



REGIONE CALABRIA

Articolo 6

(Foro competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione e gli Operatori Economici, ovvero tra gli stessi Operatori Economici sarà risolta dall'autorità giudiziaria competente del Foro di Catanzaro.

Per accettazione delle presenti condizioni

Per la Ditta
Il Legale rappresentante protempore